

Sentenza n. 1/2014

del 17/03/2014

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

La Commissione d'Appello Federale

Sezione distaccata Lombardia

nelle persone di

Avv. Cinzia Maria Faravelli Presidente

Avv. Luisella Savoldi Commissario

Avv. Anna Pastore Commissario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello proposto da Polisportiva Santa Maria di Testona, in persona del Presidente p.t. Silvio Foco, appellante,

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento disciplinare 10050495, della Commissione Giudicante Gare Provinciale – FIPAV C.P. Torino, relativo alla gara del campionato di Serie U 18 Femminile, n° 3277, tra Allotreb Torino – Testona Viola, disputata in data 16/12/13, di cui al C.U. affisso all'albo in data 09/01/14.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società Polisportiva Santa Maria di Testona, con lettera raccomandata inviata in data 20/2/2014 e pervenuta presso la Commissione d'Appello Federale Sezione distaccata Lombardia in data 24/2/2014, ha proposto appello avverso la decisione

della Commissione Giudicante Gare Provinciale – FIPAV C.P. Torino, relativa alla gara n° 3277.

Visionato il contenuto del *“ricorso per provvedimento disciplinare 10050495 affisso all’albo il 9/01/2014 FIPAV C.P. Torino – Commissione Giudicante Gare Provinciale a.s. 2013/2014, nei confronti di Testona Viola”*,

letto il rapporto arbitrale e tutti gli allegati, posto che

- in detto ricorso non è formulata alcuna domanda né vengono assunte conclusioni, limitandosi il ricorrente ad esporre un racconto dei fatti accaduti, certamente suggestivo, ma contenente considerazioni e convinzioni del tutto personali;
- che non è dato sapere cosa intenda chiedere la Società in ordine alle sanzioni comminate, (quali debbano essere annullate, ridotte o non considerate);
- che i ddg. hanno descritto puntualmente i fatti accaduti;
- che il rapporto di gara fa piena prova, sino a querela di falso, di quanto in esso contenuto;
- considerato infine che il Giudice Unico Provinciale ha correttamente operato nella valutazione delle risultanze dei rapporti arbitrali e che le sanzioni comminate paiono conformi ai fatti in essi descritti,

tutto ciò premesso, per i motivi esposti, il ricorso viene respinto.

P.Q.M.

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- dispone che la tassa versata dall'appellante venga incamerata;
- manda alla segreteria per le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 17/03/14

Il Presidente

Avv.to Cinzia Faravelli

(f.to in originale)

La Segretaria

Nicoletta De Ambroggi